



Ministero delle imprese e del made in Italy

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE PER LE IMPRESE
DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, LA RICONVERSIONE E LA CRISI INDUSTRIALE,
L'INNOVAZIONE, LE PMI E IL MADE IN ITALY

Circolare: Tavoli di confronto per le crisi d'impresa di rilievo nazionale, la cui gestione è di competenza della struttura istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Elementi e disposizioni operative in tema di date di attivazione e di chiusura dei tavoli di crisi, oltreché sulla data di eventuale attivazione del successivo tavolo di monitoraggio.

1. Premessa

L'articolo 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche e integrazioni, recante *“Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, ha assegnato al Ministero delle imprese e del made in Italy, in particolare, le funzioni e i compiti di spettanza statale per l'attività di regolazione delle crisi aziendali e delle procedure conservative delle imprese.

In base all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”*, è stata istituita dal Ministero dello sviluppo economico un'apposita struttura, in forma di cooperazione interorganica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al fine di contrastare il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e consolidamento di attività e livelli occupazionali delle imprese di rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi economico-finanziaria (*“Struttura per le crisi di impresa”*).

Ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 9 marzo 2021, recante disposizioni in materia di riorganizzazione, semplificazione e potenziamento della Struttura per le crisi di impresa, quest'ultima: *“ha il compito di supportare gli organi di vertice politico-amministrativo nell'individuazione e nella gestione delle crisi d'impresa per le quali sia richiesto l'intervento del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, provvedendo alle necessarie analisi e agli approfondimenti tecnico-economici, al confronto con le parti sociali e con le istituzioni interessate, nonché alle interlocuzioni utili anche a livello territoriale, per verificare e promuovere le ipotesi di soluzione delle crisi che siano state individuate e/o positivamente valutate a livello tecnico.”*

L'articolo 1, comma 1, della direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 14 ottobre 2021 ha disciplinato i criteri per l'individuazione delle crisi d'impresa di rilievo nazionale per la cui gestione sia competente la Struttura per le crisi di impresa.

La Struttura per le crisi di impresa accerta la sussistenza dei presupposti di cui al predetto articolo 1 della direttiva del 14 ottobre 2021, riferendo all'esito all'organo politico ai fini dell'eventuale insediamento del tavolo.

Nell'ambito della gestione dei tavoli aperti, la Struttura per le crisi di impresa:



- a) analizza le cause della crisi, con riferimento a fattori endogeni ed esogeni;
- b) verifica le concrete possibilità di superamento dello stato di crisi, la realizzabilità delle soluzioni di riequilibrio e la relativa sostenibilità economica delle stesse, anche attraverso la valutazione di piani industriali e di riassetto ovvero promuovendone l'adozione;
- c) prospetta possibili misure per la salvaguardia dei livelli occupazionali, ivi inclusi eventuali piani di formazione, riqualificazione e ricollocamento e potenziali lavoratori in esubero;
- d) può avvalersi di supporto tecnico operativo specialistico, tramite esperti di comprovata qualificazione professionale o provider di assistenza tecnica.

A seguito del confronto con l'impresa, le parti sociali e le istituzioni interessate, la chiusura del tavolo di gestione avviene per il superamento della situazione di crisi, salva la possibilità di attivare il tavolo di monitoraggio, o per l'impossibilità di addivenire ad una soluzione.

Per l'attivazione e la chiusura dei tavoli la Struttura per le crisi di impresa non adotta atti di natura autoritativa, essendole assegnate funzioni strumentali alle relative valutazioni dell'organo politico.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, il Ministero dello sviluppo economico ha assunto la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.

L'articolo 3, comma 3, lettera a), punto 19, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy”*, ha attribuito alla Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione e le PMI e il made in Italy le funzioni relative a gestione amministrativa e contabile, supporto tecnico e coordinamento della Struttura per le crisi di impresa.

L'articolo 4, comma 1, lettera h), punto 5, del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 10 gennaio 2024 ha attribuito il coordinamento delle attività della Struttura per le crisi di impresa alla *“Divisione VIII. Politiche per la risoluzione delle crisi di impresa”* della Direzione generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione e le PMI e il made in Italy.

Alla luce di quanto innanzi, e della pratica applicativa di questi anni, la presente circolare interviene al fine di regolare e precisare alcuni aspetti operativi e gestionali, tra cui le date di attivazione e di chiusura dei tavoli di confronto aventi ad oggetto la gestione di crisi aziendali di rilievo nazionale presso la Struttura per le crisi di impresa, oltreché la data eventuale di attivazione del successivo tavolo di monitoraggio.

2. Date di attivazione e di chiusura dei tavoli ministeriali di crisi d'impresa

La data di attivazione del tavolo di confronto presso la Struttura per le crisi di impresa per la gestione di crisi aziendali di rilievo nazionale è quella della prima riunione plenaria con tutte le parti coinvolte, in presenza, in modalità mista o in videoconferenza; sono irrilevanti



possibili incontri precedenti tenutisi in forma ristretta.

In caso di tavoli di crisi inerenti una o più società del medesimo Gruppo, la data di attivazione del tavolo di ogni società è definita in considerazione della prima riunione plenaria che avrà ad oggetto anche o esclusivamente la stessa.

In caso di tavoli di crisi inerenti una o più unità produttive della medesima Società, la data di attivazione del tavolo di ogni unità è definita in considerazione della prima riunione plenaria che avrà ad oggetto anche o esclusivamente la stessa.

La data di chiusura del tavolo di confronto presso la Struttura per le crisi di impresa per la gestione di crisi aziendali di rilievo nazionale corrisponde a quella in cui interviene il superamento della situazione di crisi o l'impossibilità di addivenire ad una soluzione; sono irrilevanti possibili incontri successivi tenutisi in forma ristretta.

3. Data di attivazione del tavolo ministeriale di monitoraggio

Successivamente alla chiusura del tavolo di confronto presso la Struttura per le crisi di impresa per la gestione di crisi aziendali di rilievo nazionale, la data di attivazione dell'eventuale tavolo di monitoraggio corrisponde a quella della prima riunione plenaria con tutte le Parti coinvolte, in presenza, in modalità mista o in videoconferenza; sono irrilevanti possibili incontri precedenti tenutisi in forma ristretta.

IL DIRETTORE GENERALE

Paolo Casalino

Div. VIII, siglato ML